



COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 93 del 30/10/2024



Sommario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Soggetto passivo responsabile degli obblighi tributari.....	3
Articolo 4 - Codice Identificativo Comunale	4
Articolo 5 – Misura dell'imposta.....	4
Articolo 6 - Esenzioni.....	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	5
Articolo 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Articolo 9 – Controlli ed accertamenti sull'imposta.....	6
Articolo 10 – Sanzioni.....	7
Articolo 11 - Riscossione Coattiva.....	7
Articolo 12 - Rimborsi.....	7
Articolo 13 – Contenzioso	8
Articolo 14 - Responsabile dell'imposta	8
Articolo 15 - Entrata in vigore, disposizioni transitorie e finali.....	8



Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di adempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'Imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Palmi, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2025.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'area aperta- campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed end breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, unità abitative ammobiliate ad uso turistico compreso quelli indicati dalla Legge Regionale 7.08.2018 n. 34, art. 19, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, aree di sosta (camper service) ed imbarcazioni in sosta nel porto che offrono servizio commerciale di pernottamento, situati nel territorio comunale di Palmi.

Articolo 3 - Soggetto passivo responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Palmi, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta il quale provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Palmi. I gestori di portali telematici e/o piattaforme on-line e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti alla riscossione e al riversamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Palmi le cui modalità operative saranno concordate con atto convenzionale da sottoscrivere con modalità operative da concordare tra le parti. In tali casi l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno. I portali telematici e/o le piattaforme on-line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno assumendone gli obblighi di dichiarazione, versamento e rendicontazione.



Articolo 4 - Codice Identificativo Comunale

1. Tutte le strutture turistiche che operano sul territorio comunale, a partire dall'1.01.2025, dovranno obbligatoriamente esporre su ogni piattaforma digitale ovvero su ogni stampa cartacea che promuove l'attività, nonché sull'insegna di esercizio, il codice identificativo comunale che corrisponde con numero di pratica assegnato dal portale / ufficio SUAP Calabria (sportello unico attività produttive).
2. Il codice regionale ed il codice vanno obbligatoriamente indicati su ogni comunicazione/dichiarazione riferita all'attività inoltrata all'Ufficio competente.
3. Il predetto codice non sostituisce quello nazionale e regionale.

Articolo 5 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilità con provvedimento dell'Amministrazione Comunale di Palmi ed è specificata di anno in anno in apposito documento, approvato per ciascun anno di imposta contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli Alberghi, gli Hotel e i villaggi turistici la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".
3. L'imposta di soggiorno per tutte le categorie è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.

Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
 - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per il massimo di due persone per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e i loro accompagnatori;
 - e) gli appartamenti alla Polizia stradale e locale, ai Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza, all'arma dei carabinieri ed ogni altro corpo di polizia che pernottano per esigenze di servizio.
 - f) gli autisti ed accompagnatori di gruppi organizzati almeno da 25 persone; l'esenzione si estende per un massimo di due autisti e due accompagnatori;
 - g) gli Educational tour provvisti di tessera di riconoscimento – solo in occasione di eventi pubblici di natura turistica;
 - h) i dipendenti che soggiornano per lavoro presso strutture alberghiere e turistiche che insistono nel territorio comunale di Palmi;
 - e) i soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale.



2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) c) d) e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni, contenete le generalità degli accompagnatori/ genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Palmi dell'Imposta di soggiorno dovuta con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di conclusione del trimestre, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) tramite le procedure telematiche.

Articolo 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ubicate nel Comune di Palmi sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I gestori delle strutture ricettive nonché i soggetti indicati nell'art.3 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti inoltre a riscuotere l'imposta rilasciandone quietanza, emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa conservandone copia, ovvero esponendo l'importo nella ricevuta fiscale rilasciata al cliente, richiedere la compilazione ai soggetti passivi di apposite dichiarazioni per l'esenzione dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'ente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione dovrà essere effettuata tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal Comune di Palmi o con diversa modalità stabilita e comunicata dall'Ente stesso. Qualora nel mese di riferimento non vi siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando un numero di presenze pari a zero.
4. I dati della dichiarazione trimestrale sono finalizzati alla compilazione del conto giudiziale della gestione (cosiddetto mod. 21) che il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art.3 – quale agente contabile - ha l'obbligo di rendere all'Amministrazione Comunale entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo. Nel conto della gestione devono essere riportate le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di riferimento e indicati gli estremi della riscossione e del relativo riversamento al Comune. 3. Il conto giudiziale, debitamente sottoscritto, è



trasmesso preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.

5. In caso di gestione di più strutture ricettive, ad esclusione degli alloggi ammobiliati utilizzati per locazioni brevi, da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura.
6. I responsabili dell'Imposta di Soggiorno devono altresì presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una "Dichiarazione Annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi del comma 1-ter del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.
7. La Dichiarazione Annuale deve essere trasmessa esclusivamente con apposita procedura telematica definita dall'Amministrazione, tenuto conto delle modalità approvate con apposito Decreto Ministeriale previsto dal comma 1-ter del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, e deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
8. I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione (ricevute, fatture, dichiarazioni rilasciate dai clienti, etc.) relativa all'imposta per almeno 5 anni;
9. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare eventuali errori.

Articolo 9 – Controlli ed accertamenti sull'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art.8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile, ovvero nel caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale e dello Sportello Unico delle attività produttive, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.
5. Le strutture non denunciate al SUAP e all'Ufficio Tributi minori, ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative dedicate, potranno sanare in autotutela la propria posizione contabile versando una somma così determinata:

n. posti letto denunciati e/o accertati X 180 X imposta tariffa giornaliera di categoria.



Articolo 10 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 250,00 in caso di omessa dichiarazione, pari ad euro 75,00 in caso di tardiva presentazione, pari ad euro 125,00 euro in caso di infedele dichiarazione, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché la sanzione amministrativa pari al per cento percento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per le altre violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 300,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689.
5. La violazione per ritardata dichiarazione di cui all'art. 7 comma 2, può essere sanata in autotutela attraverso il versamento, contestuale alla comunicazione, della sanzione di 100,00 euro per ogni mese di ritardo.
6. Per la violazione degli obblighi previsti dall'art. 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 per ogni giorno di pubblicità effettuata senza l'esposizione del Codice Identificativo Comunale. Alle aziende che promuovono attività turistiche ricettive e assimilate in assenza dell'esposizione del Codice Identificativo Comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00 per ogni giorno di pubblicità effettuato in violazione del presente regolamento.

Articolo 11 - Riscossione Coattiva

1. Le somme dovuta all'Ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro sessanta giorni dalla scadenza, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello è stato definitivamente accertato il diritto di restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle



prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 13 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta si soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

Articolo 14 - Responsabile dell'imposta

1. Il funzionario responsabile dell'imposta è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15 - Entrata in vigore, disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della L- 27 dicembre 2006 n. 206 e il Regolamento delle entrate del Comune di Palmi.